



REPUBBLICA ITALIANA

197/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60436** del registro di segreteria, promosso da

OMISSIS, nato a *Omissis* il *omissis*, C.F. **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Migliore (C.F. MGLRNT91C07F839U), come da procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla via G. Porzio 4 isola A/3, con dichiarazione, ai sensi del II co. dell'art. 176 c.p.c. come rinnovellato, di voler ricevere ogni comunicazione di rito presso il numero di Fax 0815625127 e PEC

renatomilgliore@avvocatinapoli.legalmail.it, così come indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del DPR 11/02/2005 n°68

- appellante-

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; posta elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLSI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (codice fiscale CRTNNT58D53L117B; posta elettronica certificata: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce alla memoria di costituzione e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512)

- appellato-

per la riforma

della sentenza n. 1275/2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania - depositata in data 14 dicembre 2021, non notificata.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 4 luglio 2024, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Maria Vittoria Zotta, la relatrice Consigliere Meniconi Beatrice, l'Avv. Michela Di Benedetto su delega dell'Avv. Renato Migliore per l'appellante, l'Avv. Antonietta Coretti per l'Inps.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale regionale Campania rigettava il ricorso dell'odierno appellante -ex dipendente della Polizia di Stato collocato in quiescenza in data 29.12.2007 e titolare di pensione liquidata con il sistema cd. misto- proposto al fine di veder riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con attribuzione dell'aliquota di rendimento del 44 %, di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092- in luogo di quella inferiore di cui all'art. 44 della citata normativa, prevista per il personale civile, e ad esso applicata dall'INPS.

La pronuncia di prime cure respingeva il ricorso in quanto nell'ordinamento non sarebbe rinvenibile una specifica norma di

equiparazione degli arruolati nella Polizia di Stato al personale militare, al quale solo si applicherebbe l'art. 54 del citato D.P.R. n. 1092/1973.

Avverso la predetta sentenza il pensionato presentava appello, notificato in data 16.12.2022, evidenziando "l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973", anche ai dipendenti della Polizia di Stato, permanendo - anche dopo la smilitarizzazione - tutti i caratteri tipici di una forza dell'ordine, anche per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, come sarebbe confermato da alcune ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione. In via subordinata, chiedeva la riforma parziale della sentenza alla luce della previsione di cui alla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Concludeva in via principale per l'accoglimento dell'appello ed in subordine per la riforma parziale della sentenza, nei termini anzidetti, dal 1.1.2022. In via istruttoria chiedeva CTU contabile.

2. Si costituiva l'INPS, con memoria depositata in data 10 giugno 2024, evidenziando la portata non retroattiva della citata legge finanziaria del 2022, chiedendo "il rigetto della principale richiesta in appello in punto di richiesta di pagamento degli arretrati, rimettendosi per il resto a codesta Corte".

3. All'odierna udienza, alla richiesta del Presidente del Collegio, relativa all'iscrizione del difensore dell'appellante nell'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione, l'avv. Michela di Benedetto

ha affermato di possedere detta iscrizione, a differenza dell'avv. Renato Migliore. La difesa dell'Inps ha preso atto della circostanza.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

4. Il Collegio osserva che l'odierno appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito contemplato nell'art. 190, comma 3, del codice di giustizia contabile, per cui *"L'atto d'appello...va sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione"*.

Nel caso in esame si osserva infatti che l'atto di appello risulta sottoscritto da un avvocato non cassazionista, come emerge dagli accertamenti compiuti dalla Segreteria di questa Sezione mediante l'interrogazione del sito web del Consiglio Nazionale Forense.

La circostanza è stata peraltro confermata dall'avv. Michela Di Benedetto, comparsa all'odierna udienza, su delega del difensore dell'appellante.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato è da ritenere inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo e insanabile l'appello prodotto da un soggetto sfornito dello *"ius postulandi"* dinanzi alla Sezione d'appello adita, con conseguente impossibilità del gravame di poter introdurre il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. La stessa notificazione dell'atto a cura di

difensore privo di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi inesistente, non già semplicemente viziata da nullità (Cons. giust. amm. Sicilia n. 727/2020, Cons. di Stato nn. 1963/2019, 2695/2017, 4005/2014, 2623/2014, 1631/2012, 1626/2011). Parimenti inesistente deve ritenersi l'autenticazione della firma dell'appellante effettuata da un avvocato non abilitato, atteso che la validità dell'autenticazione è connessa all'abilitazione a difendere in giudizio (Cons. di Stato nn. 4998/2007, 177/2005)". (Corte conti, Sez. App. Sicilia sent. n. 27/2023; I Sez. Giur. d'App. sent. n. 50/2021).

Per quanto detto, l'atto di appello privo di idonea sottoscrizione non può neanche essere sanato dalla successiva comparizione in udienza di un avvocato patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori, delegato dal *dominus* della causa a sostituirlo, come avvenuto all'odierna udienza.

In conseguenza di quanto detto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello.

In considerazione della particolarità della fattispecie in esame, appare equa la compensazione delle spese di difesa.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente

pronunciando, dichiara inammissibile l'appello iscritto al n. **60436** del registro di segreteria e promosso da **OMISSIS** e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 4 luglio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Beatrice MENICONI

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/08/2024

PER IL DIRIGENTE

F.to Maria Vittoria Zotta